

DECRETO

Art. 465 c.p.p.

Il Giudice,

rilevato che alla data del 22.1.2021, già calendarizzata per lo svolgimento di incumbenti processuali, lo scrivente non celebrerà udienza in ragione della necessità di armonizzazione della propria attività monocratica con quella dei titolari degli altri ruoli omologhi e con quella di competenza collegiale;

che si rende opportuno programmare l'attività di mero rinvio dell'udienza con modalità che assicurino la limitazione dell'accesso ai locali dell'ufficio giudiziario dell'utenza, onde evitare il rischio di formazione di assembramenti, in piena conformità con le disposizioni di contrasto della emergenza epidemiologica in atto;

che, in tal senso, le linee guida adottate dal CSM, con delibera del 4.11.2020, in tema di organizzazione dei servizi ed esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, raccomandano di procedere mediante modalità compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (rinvio fuori udienza);

che nello stesso senso si pone la nota emessa dalla dirigenza dell'ufficio giudiziario tiburtino il 7.9.2020;

che, non essendo stati fissati per l'udienza del 22.1.2021 processi con imputati sottoposti a cautela, sì da giustificare l'anticipazione dell'udienza ovvero una sua posticipazione in tempi estremamente ristretti, la data di rinvio deve essere individuata anche in ragione delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali monocratici, gravati da una pendenza media di oltre 1200 affari, nonché dei criteri normativi e protocollari di priorità nella trattazione dei processi;

che ricorrono, dunque, giustificati motivi per posticipare la celebrazione dell'intera udienza dibattimentale con decreto emesso ai sensi dell'art.465 c.p.p., strumento applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposto nel corso del dibattimento (cfr. Cass. Sez.3 n.17218 del 3.3.2009, Rv 243754).

P.Q.M.

differisce la trattazione dei procedimenti penali, iscritti sul ruolo dell'udienza monocratica del 22.1.2021, per gli stessi incumbenti già calendarizzati, all'udienza del 16.11.2021, invariati gli orari originariamente indicati.

Si invitano le parti alla contro citazione dei rispettivi testimoni e consulenti che avrebbero dovuto essere citati per l'udienza del 22.1.2021 e si autorizzano le stesse parti alla nuova citazione dei medesimi testi e consulenti, con dispensa dal provvedere in ordine a quelli già esaminati davanti ad altro giudice persona fisica.

Si revoca la traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa, in ordine al procedimento RG Dib. 2975/16 e si dispone nuova traduzione dello stesso, ove ancora ristretto, per l'udienza del 16.11.2021 ore 10:30.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la immediata comunicazione del presente decreto al P.M., al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 14 dicembre 2020

Il Giudice
Sergio Umbriano



